

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 223

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LOBIANCO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO,
CITARISTI, MICOLINI, MORA, RABINO, FOSCHI, BALLESI,
COVIELLO e BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1992

Riforma del Corpo forestale dello Stato

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge	» 14

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale si rende necessaria la riforma del Corpo forestale dello Stato, soprattutto dopo la riforma della Polizia di Stato e nella considerazione che anche gli altri corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono stati riordinati per poter meglio corrispondere alle esigenze odierne.

Anche per il Corpo forestale dello Stato si delineano analoghe necessità ed esigenze, se si vuol mettere questo Corpo in condizione di poter assolvere ai propri compiti con l'operosità che lo ha sempre distinto nei suoi 150 anni di vita al servizio del Paese.

È da tutti avvertita l'esigenza di affinare gli strumenti pubblici per la tutela ecologica del territorio nazionale, nel cui contesto assumono particolare importanza l'individuazione e il controllo dei danni al patrimonio naturalistico, un'azione organica di conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento alle riserve naturali, eccetera.

Se si tiene conto anche degli altri servizi di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, cui il Corpo forestale dello Stato assolve in collaborazione con le altre Forze di polizia, e di quelli svolti a favore e per conto delle regioni, comprese quelle a statuto speciale, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, allora si possono ben comprendere le motivazioni che stanno alla base della presente proposta.

Sulla riforma del Corpo forestale dello Stato sono stati presentati, anche nelle precedenti legislature, numerosi disegni di legge tra cui i seguenti:

V legislatura: n. 3744 (atto Camera), del 1971, onorevole Ciccardini ed altri; n. 3776 (atto Camera), del 1971, onorevole Bernar-

di ed altri; n. 4041 (atto Camera), del 1972, onorevole Bernardi ed altri;

VI legislatura: n. 82 (atto Camera), del 1972, onorevole Bernardi ed altri; n. 1889 (atto Camera), del 1973, onorevole Fontana ed altri; n. 3204 (atto Camera), del 1974, onorevole Lettieri ed altri; n. 3210 (atto Camera), del 1974, onorevole Costamagna ed altri;

VII legislatura: n. 382 (atto Camera), del 1976, onorevole Bernardi ed altri; n. 726 (atto Camera), del 1976, onorevole Principe ed altri; n. 1030 (atto Camera), del 1977, onorevole Marabini ed altri; n. 492 (atto Senato), del 1977, senatore Barbaro ed altri;

VIII legislatura: n. 547 (atto Senato), del 1979, senatore Venturi ed altri; n. 1174 (atto Camera), del 1979, onorevole Bernardi ed altri; n. 2576 (atto Camera), del 1981, onorevole Ianni ed altri;

IX legislatura: n. 1275 (atto Camera), del 1984, onorevole Bernardi ed altri; n. 1720 (atto Camera), del 1984, onorevole Ianni ed altri.

I disegni di legge n. 1174 e n. 2576 della VIII legislatura erano stati messi all'ordine del giorno della Commissione agricoltura della Camera e l'apposito comitato ristretto ne aveva iniziato l'esame, che però venne sospeso a seguito della mancata partecipazione del rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne chiese il rinvio in attesa della presentazione di un disegno di legge da parte del Ministro.

Ancora una volta a causa di ritardi si accentua lo stato di disagio e di incertezza in cui è costretto ad operare il personale del Corpo forestale dello Stato, soprattutto quello dislocato nei comandi di stazione ed in altri comandi periferici, con tutto ciò che di negativo scaturisce da questo stato di cose.

La riforma del Corpo forestale dello Stato è molto attesa. Per la formulazione della presente proposta si è tenuto conto, soprattutto, dei suggerimenti e delle esperienze che il personale ha acquisito a diretto contatto con l'ambiente naturale la cui tutela e protezione costituiscono l'essenza dei servizi che da sempre sono affidati al Corpo forestale dello Stato.

In questi anni sono state stipulate anche convenzioni con alcune regioni per l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle stesse regioni; altre convenzioni sono in via di definizione. Dette convenzioni vengono stipulate bilateralmente tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regione interessata, mentre è auspicabile che le stesse vengano stipulate sulla base di una normativa quadro unitaria, salvo definire particolari situazioni locali in via bilaterale: a questo tende, tra l'altro, il presente disegno di legge.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, si ritiene utile accennare allo sviluppo che ha caratterizzato il comparto forestale.

La base di tale comparto è la silvicoltura: nata con l'uomo come «arte silvana», è diventata «scienza forestale» quando sono state iniziate ricerche e sperimentazioni di laboratorio; oggi è meglio nota come «ecologia forestale».

Data l'importanza riconosciuta a tale disciplina, tutti gli Stati si sono dotati di un servizio forestale preposto alla tutela e sorveglianza dell'ambiente naturale. Anche nel nostro Paese, sia prima che dopo l'unificazione dello Stato italiano, il comparto «foreste», e quindi l'«ecologia forestale», ha assunto una delineazione sempre più marcata.

Come si evince dall'articolato si è cercato di tener presenti l'organizzazione, i compiti, le strutture dei servizi degli altri Paesi europei; infatti le analogie riguardano appunto i compiti, che sono quelli tradizionalmente istituzionali della tutela ecologica del territorio, ed il personale che, fatte le opportune differenziazioni in relazione ai rispettivi ordinamenti statuali, in tutti i Paesi si articola in personale superiore,

medio e subalterno (suddiviso in ispettori e ingegneri; tecnici inferiori, brigadieri e sottospettori; guardie forestali e agenti) e che quindi bene si identifica, nel nostro ordinamento, negli ufficiali, sottufficiali e guardie. Ma la caratteristica comune, al di là della terminologia delle qualifiche, è quella che tutti espletano le funzioni di polizia forestale, quindi ecologica, con tutte le tecniche connesse.

Il presente disegno di legge si prefigge, tra l'altro, di porre sullo stesso piano anche la formazione professionale ritenendola di rilevante importanza sia per il settore operativo, sia per la delicatezza dei compiti che il personale forestale deve svolgere quotidianamente, sia per le inevitabili connessioni internazionali. Tutto questo nella prospettiva che un miglioramento qualitativo del servizio possa avere influenza positiva nell'incontro con le popolazioni che sempre più frequentano le zone a naturalità diffusa. Infine non va sottaciuto anche l'aspetto sociale del servizio forestale, che deve tener conto della presenza antropica e delle connesse attività.

Bisogna dunque qualificare sempre di più l'immagine del servizio forestale, che oltre alla sua professionalità deve accrescere la sua capacità operativa. Si può quindi concludere che oggi nel nostro Paese l'unico organismo a ciò idoneo, disciplinato e preparato, con un grande bagaglio di esperienze, è il Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 1 configura e codifica la natura del Corpo forestale dello Stato in armonia con le pronunce del Consiglio di Stato sull'argomento; individua il comparto in cui deve operare, che è appunto quello tradizionale della tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, della vigilanza per le convenzioni internazionali in materia ecologico-silvicolturale, della prevenzione di danni al patrimonio naturalistico del Paese, indipendentemente dal titolo di proprietà, garantendo il rispetto delle norme emanate sia dallo Stato che dalle regioni, per le rispettive competenze in materia, anche al fine di evitare duplicazioni e interventi non coordinati che risulter-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rebbero inutili e dannosi. Si prevede infine che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ogni anno presenti al Parlamento una relazione sulle attività, i programmi delle scuole, i risultati delle ricerche.

L'articolo 2 disciplina l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni evitando impieghi non compatibili con i compiti e le qualifiche del personale medesimo. È prevista una regolamentazione omogenea a livello nazionale, una sorta di normativa quadro, salvo definire a livello locale particolari esigenze mediante convenzioni bilaterali.

L'articolo 3 stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie, i cui organici ed equiparazioni alle altre Forze di polizia sono indicati nella allegata tabella I, in analogia con la tabella annessa alla legge 12 agosto 1982, n. 569. È prevista l'equiparazione del servizio forestale a quello militare di leva anche per gli ufficiali-ispettori, come attualmente è già previsto per i sottufficiali e guardie. Detto personale è autorizzato a portare le armi in dotazione al Corpo, come già previsto dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, istitutivo dell'attuale Corpo forestale dello Stato. Viene ripristinata la reciprocità tra il personale e quello delle altre Forze di polizia, atteso che dopo l'emanazione della legge n. 121 del 1981 i rapporti di collaborazione tra il personale del Corpo forestale dello Stato e quello degli altri corpi per i servizi di sicurezza pubblica e pubblico soccorso rientrano nel coordinamento previsto dalla legge predetta. Viene inoltre salvaguardata la fisionomia di corpo armato del Corpo forestale dello Stato, che è una sua caratteristica costante valida anche oggi.

Sono previste infine norme di comportamento politico e sindacale, in analogia a quanto stabilito per la Polizia di Stato.

L'articolo 4 prevede la determinazione del trattamento economico del personale del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le altre Forze di polizia di cui all'articolo 16

della legge n. 121 del 1981. Tale trattamento è già goduto da sottufficiali e guardie, mentre per gli ispettori l'estensione, per ora, è limitata all'indennità mensile prevista per le Forze di polizia.

Per quanto riguarda le indennità di presenza, di missione, di trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo, eccetera, è previsto quanto indicato nel contratto della Polizia di Stato: si cita infatti l'articolo 95 della legge n. 121 del 1981 per la partecipazione alle trattative sindacali; analogamente, per la disponibilità e la reperibilità si rinvia a quanto stabilito in merito per la Polizia di Stato.

L'articolo 5 introduce la qualifica di «polizia ecologica» che non è altro che il compendio delle funzioni di polizia forestale e di quelle connesse; si realizza il principio espresso dal Consiglio di Stato, che definisce il Corpo forestale dello Stato quale «Corpo di polizia speciale che trae la sua specializzazione nella natura tecnica delle sue funzioni». Vengono anche confermate le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

L'articolo 6 delinea il concetto di «ambiente naturale» e i fattori che lo compongono ed evidenzia inoltre gli interessi sociali ed economici che ad esso sono rivolti dalle comunità cui tale ambiente appartiene.

Nella emanazione della nuova legislazione in materia ambientale-forestale, saranno meglio determinate le competenze dello Stato e quelle delle regioni in merito alla classificazione dei beni e territori e alla conseguente imposizione dei vincoli ecologico-naturalistici. Saranno delineate anche le competenze, il coordinamento e la collaborazione tra il Corpo forestale dello Stato e gli altri organi dello Stato che operano sul territorio, nelle zone marine (Capitanerie di porto e Guardia di finanza) e nelle zone atmosferiche (Aeronautica), anche nella considerazione delle attrezzature in dotazione a tali organismi, onde poter meglio operare nei rispettivi ambiti. Analoga collaborazione sarà assicurata anche con i servizi forestali esteri, in particolare con quelli comunitari.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 7 individua la struttura centrale e periferica del Corpo forestale dello Stato, della quale, a titolo esemplificativo, si propone una raffigurazione schematica nei quadri A e B in allegato alla presente relazione, relativi, rispettivamente, alla organizzazione strutturale del Corpo nell'ambito del Ministero ed alle relative dotazioni organiche. La struttura prevista ricalca nelle grandi linee anche la struttura degli altri servizi forestali esteri, oltre a tener conto dei paralleli uffici delle amministrazioni con le quali il Corpo deve necessariamente collaborare.

L'articolo 8 prevede l'affidamento al Corpo forestale dello Stato della vigilanza sui beni di cui agli articoli 68 e 83, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a seguito della soppressione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e nella considerazione che il Corpo forestale dello Stato da sempre ha operato e quindi continua ad operare per la tutela e la vigilanza su tutto il patrimonio naturalistico del Paese. Nella emanazione della nuova legislazione forestale si dovrà tener conto dell'opera degli altri enti citati nel predetto articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ciascuno per le rispettive competenze.

L'articolo 9 stabilisce che gli istituti di ricerca e sperimentazione del Corpo forestale dello Stato nel settore ecologico-naturalistico operino in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti universitari e gli analoghi istituti regionali; quanto sopra nella considerazione che un coordinamento del settore si impone sia a livello di collaborazione che per non disperdere energie e mezzi finanziari in duplicati, anche perchè è necessario, nel comparto forestale, un collegamento non solo nazionale ma anche internazionale. Occorre quindi un organismo che provveda a tali collegamenti.

L'articolo 10 prevede anche nel Corpo forestale dello Stato la istituzione di ruoli per «mansioni di ufficio», come già in atto negli altri corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Questo si

rende necessario sia per assicurare una collocazione a quel personale che, per malattie derivanti da cause di servizio, non è più idoneo ad assicurare in modo incondizionato il servizio d'istituto - forestale e di polizia - sia per assicurare ai servizi del Corpo la permanenza di personale che ha acquisito una notevole esperienza. Anche la legge 11 maggio 1970, n. 313, prevedeva la collocazione di personale del Corpo forestale dello Stato «fuori ruolo» per i servizi tecnici della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali. Attualmente, anche il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, prevede l'utilizzazione di personale non più idoneo al servizio incondizionato forestale e di polizia, anche se invalidato da malattie per cause di servizio, da impiegare in servizi compatibili con lo stato di invalidità. Si tratta quindi di conservare un beneficio già disciplinato da leggi vigenti.

L'articolo 11 stabilisce l'istituzione di un Fondo di previdenza, assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3, ove dovranno affluire le somme da accantonare secondo le norme vigenti. Attualmente tali fondi sono impropriamente gestiti da una fondazione denominata «Fondo assistenza e previdenza», che però non ha natura pubblicistica, trattandosi di una organizzazione privata e che pertanto non risponde ai requisiti voluti dalle norme vigenti in materia. Per il funzionamento dell'istituendo Fondo è prevista l'utilizzazione del personale di cui all'articolo 10, analogamente a quanto previsto anche per altri corpi di polizia (si veda l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981). Sono previste indicazioni anche per la composizione del consiglio di amministrazione del Fondo, formato principalmente dai rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali.

L'articolo 12 prevede il permanere delle modalità di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato ai sensi della legge 14 dicembre 1955, n. 1316. Viene sancito il principio dell'autonomia di bilancio, alle dirette dipendenze del Ministro, ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al riguardo si propone una unitarietà di gestione e di amministrazione del bilancio del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo dal resto del Ministero. Come già previsto per altri corpi, la bandiera, le sue decorazioni, le attrezzature, i mezzi, i beni mobili ed immobili restano a disposizione del Corpo forestale dello Stato. Analogamente si provvede per gli accordi e le convenzioni con enti militari per particolari prestazioni, come il servizio assistenza incendi e la tutela delle riserve marine e costiere, nel senso che si adottano le stesse norme vigenti per gli altri corpi di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981.

L'articolo 13 prevede la sistemazione del personale delle ex carriere di concetto, esecutiva ed operai.

L'articolo 14 riguarda il reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato, che deve avvenire a mezzo di concorsi per esami scritti e orali, ai quali possono partecipare i giovani che abbiano elevate doti morali e una idoneità psico-fisica-attitudinale al servizio incondizionato forestale e di polizia. Tale idoneità sarà accertata da commissioni appositamente costituite. Le modalità generali di concorso saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 31, mentre quelle particolari, relative a temporanee esigenze dell'Amministrazione, saranno stabilite nel bando di concorso per il reclutamento degli allievi guardie, allievi sottufficiali o allievi ufficiali. È prevista la riserva di posti per i figli del personale del Corpo forestale dello Stato caduto vittima del dovere, o deceduto per causa di servizio o riformato per gli stessi motivi, che a parità di punteggio hanno diritto di precedenza rispetto agli altri concorrenti.

Una raffigurazione di insieme delle scuole e degli istituti di ricerca del Corpo e dei rapporti con le Amministrazioni dello Stato ed altri istituti di ricerca statali, regionali o universitari è proposta nel quadro C in allegato alla presente relazione.

In sintesi, l'articolo 15 prevede l'istituzione delle scuole del Corpo forestale dello Stato distintamente per allievi guardie, allievi sottufficiali, allievi ufficiali. È prevista, come fine generale, la formazione dei

rispettivi allievi; si prevede anche la equiparazione delle tre scuole, rispettivamente, alla scuola media inferiore, alla scuola media superiore e a istituti post-universitari sull'esempio dell'Istituto universitario europeo di Firenze di cui alla legge 23 dicembre 1972, n. 920. Si prevede l'assegnazione di incarichi di insegnamento a magistrati, per le materie giuridiche; a docenti di ruolo in scuole di livello corrispondente, per le materie di cultura generale. Si garantisce, infine, l'assistenza religiosa per gli allievi.

L'articolo 16 prevede la suddivisione delle materie di insegnamento nelle scuole del Corpo forestale dello Stato in quattro gruppi: materie tecniche, materie giuridiche, materie di cultura generale e materie professionali, i cui relativi programmi saranno meglio definiti nel regolamento di cui all'articolo 31.

Oltre ai corsi normali sono previsti anche corsi di specializzazione, nelle materie di cui alla tabella III allegata, per tutto il personale del Corpo forestale dello Stato, ai quali possono partecipare anche studenti, professionisti ed altri operatori del settore ecologico-ambientale.

L'articolo 17 prevede che per gli allievi guardie e allievi sottufficiali continueranno ad operare le scuole già esistenti rispettivamente in Cittaducale (Rieti) e Sabaudia (Latina), che dovranno essere opportunamente riordinate e potenziate ai sensi della presente legge. Per gli allievi ufficiali saranno ripristinate le strutture esistenti in Firenze-Vallombrosa, adiacenti l'omonima Abbazia, e Villa Favorita in Firenze, in modo da consentire agli allievi ufficiali la frequenza sia della scuola del Corpo forestale dello Stato per le materie giuridiche e professionali, sia della facoltà rispettiva presso l'Università di Firenze. La scelta di Firenze è giustificata non solo dalla tradizione, essendo essa stata la sede della prima scuola forestale italiana sin dal 1869, ma per avere rapporti con l'Istituto universitario europeo e, infine, perchè esistono già le strutture di base per la scuola.

Sono previste anche le modalità per la nomina degli insegnanti delle varie materie

nelle scuole in esame e la possibilità di conferire l'incarico dell'insegnamento di particolari materie anche a personale che si è particolarmente distinto in campo ecologico-naturalistico, a funzionari o ufficiali di altri corpi, nonchè a studiosi sia a livello nazionale che internazionale. Sono sanciti anche i rapporti con le scuole forestali di altri Paesi e, per quanto compatibile con il particolare *status* del personale del Corpo forestale dello Stato, con le scuole di altri corpi di polizia. Per quanto sopra si prevede l'istituzione, presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di un servizio preposto alla direzione delle scuole e al coordinamento con gli istituti di cui all'articolo 9.

L'articolo 18 regola in particolare la scuola per allievi guardie e i requisiti di ammissibilità.

L'articolo 19 prevede la durata dei corsi per allievi guardie e gli argomenti base di studio per ciascun gruppo di materie; distingue gli incarichi per gli insegnanti nelle varie materie; sancisce le modalità per la nomina a guardia forestale e la destinazione alle prime sedi di servizio. È previsto infine che alle giovani guardie che superano gli esami finali del corso di formazione, venga rilasciato un attestato di «perito forestale» regolarmente riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione e anche, in caso di mancato superamento degli esami finali, che si possa ripetere l'ultimo anno di corso.

L'articolo 20 riguarda i corsi per allievi sottufficiali che ricalcano, con i dovuti approfondimenti, le stesse tematiche di cui all'articolo 19.

L'articolo 21 riguarda la disciplina dei corsi e dell'insegnamento nella scuola per allievi sottufficiali, l'incarico agli insegnanti per le diverse materie, la nomina a vice brigadiere per coloro che superano gli esami finali e la loro assegnazione ai comandi periferici, il rilascio a fine corso di un diploma di «perito forestale» riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, la possibilità di ripetere il secondo anno di corso per coloro che non avessero superato gli esami finali. Per l'ammissione ai corsi

per allievi sottufficiali è prevista una riserva di posti a favore delle guardie scelte e guardie in possesso di diploma, data la specificità della professione di sottufficiale del Corpo forestale dello Stato, la cui base essenziale è caratterizzata dalla formazione pratica, oltre che dallo studio.

L'articolo 22 riguarda la scuola per allievi ufficiali. Sono dettate disposizioni relative alle modalità per l'accesso alla scuola e ai diplomi di laurea previsti per l'ammissione (a tal proposito sono state previste, oltre ai titoli tradizionali delle lauree in scienze forestali, naturali, agraria e ingegneria, anche altre lauree che si ritengono necessarie per soddisfare le attuali esigenze operative nel contesto ecologico-naturalistico) rimandando comunque al regolamento di cui all'articolo 31 la definizione più organica dell'argomento.

La denominazione della scuola per allievi ufficiali di «Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale» (ISEAN) ricalca quella della analoga scuola già esistente prima del 1920.

L'articolo 23 prevede che gli allievi ufficiali che superano gli esami di ammissione all'ISEAN debbano frequentare un corso di almeno un mese presso una scuola alpina, come quella di Aosta o altra simile, per conoscere gli elementi essenziali di comportamento in montagna, prima dell'inizio del corso di formazione. Si prevede la suddivisione del corso per allievi ufficiali in due bienni; la legge 14 luglio 1912, n. 834, prevedeva invece corsi della durata di due anni e l'ammissione di giovani già laureati in scienze agrarie e ingegneria. Fatte le debite proporzioni con i tempi moderni, si prevede la formazione dei futuri ispettori del Corpo forestale dello Stato con un corso di due bienni, anche nella considerazione che, essendo le facoltà universitarie in scienze naturali presenti presso sette università, si hanno a disposizione più laureati e quindi maggiori possibilità di scelta e di più approfondita formazione specifica. Infine è previsto che, alla fine dei corsi, gli allievi ufficiali che superano gli esami finali entrino in ruolo con la qualifica corrispondente al grado di capitano dei corpi di polizia, mentre durante

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i due bienni gli allievi ufficiali sono equiparati al grado di sottotenente e di tenente, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico, in modo da assicurare un certo trattamento retributivo, trattandosi di personale già laureato che si sottopone ad ulteriori specializzazioni onde poter servire la collettività con maggiore competenza.

L'articolo 24 prevede l'inizio e il termine degli anni scolastici presso le scuole del Corpo forestale dello Stato, le licenze durante lo svolgimento dei corsi, l'elezione dei rappresentanti nell'ambito delle scuole e il comportamento politico e sindacale secondo le norme vigenti in materia per gli altri corpi di polizia.

L'articolo 25, oltre a fissare l'aumento degli organici in 3.120 unità nel sessennio 1992-1997, con le ripartizioni indicate nella allegata tabella IV, per la prima volta prevede interventi indispensabili per migliorare le strutture e quindi l'operatività di tutto l'apparato, intendendo come tale non solo il settore specifico del Corpo forestale dello Stato, ma anche altri organismi che direttamente o indirettamente operano nel comparto «ecologia».

L'articolo 26 prevede, come già la legge 2 dicembre 1980, n. 794, per il potenziamento del Corpo della guardia di finanza, che le opere necessarie per il potenziamento sopra citato siano dichiarate opere pubbliche e quindi affidate al Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 27 prevede che gli ispettori del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge debbano frequentare un corso di aggiornamento soprattutto per quanto riguarda le materie relative alla funzione di polizia ecologica e quelle giuridiche. Tali corsi sono previsti anche per i sottufficiali che comandano un reparto periferico o che comunque ne facciano richiesta per potersi aggiornare sulle nuove norme giuridiche, sulle tecniche e sulle nuove tematiche ecologiche. Le specializzazioni previste nei corsi in oggetto sono indicate nella già citata tabella III allegata al disegno di legge.

L'articolo 28 prevede, nella prima applicazione, il passaggio del personale in servi-

zio alla data di entrata in vigore della legge nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, salvaguardando la posizione nel vecchio ruolo di appartenenza, le anzianità maturate ed ogni altro beneficio in godimento. Il personale della ex carriera di concetto può fruire, in alternativa al disposto di cui all'articolo 13, dei benefici indicati nell'articolo 30.

L'articolo 29 prevede, nella prima applicazione, il conferimento del posto di capo del Corpo e successivamente la nomina dello stesso; prevede altresì il conferimento dei posti dei nuovi organici, la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e la composizione della commissione di avanzamento per i sottufficiali e guardie, costituita con gli stessi criteri, ma con maggiore rappresentatività delle categorie da amministrare. La stessa rappresentatività dovrà essere assicurata in tutte le commissioni esistenti nel nuovo Corpo forestale dello Stato (disciplina, vestiario, trasferimenti, concorsi, eccetera) i cui rappresentanti del personale dovranno essere eletti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721; il tutto sarà meglio disciplinato nel regolamento di cui all'articolo 31.

L'articolo 30 prevede la facoltà per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di poter chiedere, qualora non intenda rimanere nel nuovo Corpo forestale dello Stato, il passaggio ad altre amministrazioni ed in particolare alle regioni, se da queste richiesto, fruendo dei benefici all'uopo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si prevede comunque che l'eventuale passaggio ad altre amministrazioni o alle regioni non comporta riduzioni di organici nel Corpo forestale dello Stato. Si prevede altresì che il personale con funzioni di polizia transitato nei ruoli delle regioni a statuto speciale, che ne faccia richiesta, può rientrare nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato. Si è voluto con questo recepire il desiderio di coloro che, transitati nei ruoli regionali o assunti successivamente dopo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aver frequentato, per conto delle regioni di appartenenza, regolari corsi di formazione presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, ne hanno fatto espressa richiesta tramite le rispettive organizzazioni sindacali.

L'articolo 31 prevede l'emanazione del regolamento di attuazione della legge, che disciplina fra l'altro i servizi, i compiti, la formazione, il personale e l'amministrazione e governo del Corpo forestale dello Stato nel suo insieme. È stata prevista la suddivisione di detto regolamento in quattro titoli: il primo deve prevedere tutto quanto necessita per i servizi ed il personale; il secondo concerne la disciplina dei concorsi e delle scuole, in relazione anche agli istituti di ricerca e sperimentazione ed ai rapporti con le analoghe scuole forestali di altri Paesi e degli altri corpi di polizia per quello che è compatibile con il particolare *status* del Corpo forestale dello Stato, che rimane comunque un corpo armato dello Stato; il terzo riguarda l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni stesse, da definire sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, in modo da stabilire una normativa quadro per tutto il territorio nazionale, salvo disciplinare particolari esigenze locali direttamente con convenzioni aggiuntive stipulate tra l'ispettorato generale e le regioni interessate; il quarto riguarda la disciplina che, pur tenendo conto dei possibili rapporti con le altre Forze di polizia, deve inquadrare il personale del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo.


È previsto infine che detto regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, debba essere predisposto da una apposita commissione presieduta dal Ministro o da un sottosegretario delegato e composta fra gli altri dai rappresentanti dell'amministrazione e del personale.

L'articolo 32 prevede la copertura finanziaria per gli esercizi 1992-1994, destinando a tale scopo parte delle somme stanziare per la riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui il Corpo forestale dello Stato rappresenta la componente più numerosa e la sola che abbia strutture centrali e periferiche distribuite in modo capillare, mentre quelle dipendenti da altre direzioni generali del Ministero hanno solo qualche struttura residua, ma in numero molto limitato.

L'articolo 33 prevede l'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento, cui conseguirà l'abrogazione delle norme regolamentari precedenti, al fine di consentire una amministrazione e un governo dei servizi e del personale in modo agevole e chiaro senza ulteriori errate interpretazioni che finora sono sempre andate a discapito della funzionalità dei servizi e degli interessi del personale. Nelle more della emanazione del regolamento è prevista la permanenza in vigore delle norme regolamentari, di quelle relative al trattamento economico sia in attività che in quiescenza e di tutte le altre norme ritenute necessarie alla vita del Corpo.

QUADRO A

**ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
NELL'AMBITO DEL MINISTERO**



- = rapporti di dipendenza gerarchica;
 - - - - - = rapporti di collaborazione;
 ::::::::::: = rapporti di impiego e collaborazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


QUADRO B

DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

DISLOCAZIONE	P E R S O N A L E									
	S E D I	N.	UFFICIALI		SOTTUFFICIALI		Guardie SC. E Guardie		Totale 6 + 8	Totale complessivo 4 + 9
			Per sede	Totale	Per sede	Totale	Per sede	Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1) - Uffici centrali - Ispettorato generale:										
1 Consiglio di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Commissione di avanzamento per i sottufficiali e Guardie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 Servizi: Parchi e riserve, scuole e istituti di ricerche, prevenzione incendi e altri danni ai beni naturali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 Divisioni: per la direzione, amministrazione e governo del personale, uffici e servizi del CFS	1	-	60	-	200	-	140	340	400	
2 Uffici studi: giuridico-amministrativo e tecnico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Comando reparto in sede	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Magazzino centrale VECA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Centro: per lo sport, la propaganda, le relazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Reparto auto e aeromobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale centro	1	-	60	-	200	-	140	340	400	
2) - Uffici periferici:										
Istituti di ricerca e sperimentazione	3	10-15	40	20-30	80	20-30	80	160	200	
Comandi scuole del CFS	3	6-7	20	30	90	30	90	180	200	
Gruppi - regionali e provinciali	80	6-7	480	10	800	8-9	690	1.490	1.970	
Comandi distaccamenti forestali	213	-	-	2	430	3	660	1.080	1.080	
Comandi stazioni forestali	1.340	-	-	1	1.340	2-3	3.600	4.950	4.950	
Posti di polizia ecologica	60	-	-	1	60	2-3	140	200	200	
Totale periferia	1.699	-	540	-	2.800	-	5.260	8.060	8.600	
Totale generale	1.700	-	600	-	3.000	-	5.400	8.400	9.000	

QUADRO C

STRUTTURA DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI RICERCA
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO



- = Rapporti gerarchici;
- - - - - = Rapporto d'impiego;
- = Rapporto di collaborazione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NATURA, COMPITI, STRUTTURA
E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
DELLO STATO****Art. 1.**

1. Il Corpo forestale dello Stato quale Corpo di polizia speciale ha il compito di garantire il rispetto delle leggi, in materia di tutela ecologica, dell'ambiente e delle risorse naturali, emanate dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge altresì i compiti tecnici e di polizia per l'attuazione delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di tutela e conservazione delle risorse naturali; coordina e dirige le operazioni di prevenzione e di difesa dei boschi dagli incendi e da altri danni; opera per lo sviluppo e il coordinamento di studi, ricerche e sperimentazioni in materia silvicolturale e naturalistica e per la tutela e la vigilanza dei beni di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; concorre nei servizi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Corpo forestale dello Stato è posto sotto le dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale presenta al Parlamento una relazione annuale che illustra l'opera svolta dal Corpo, i programmi delle scuole di formazione e degli istituti di ricerca e sperimentazione e i risultati conseguiti.

Art. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nel rispetto della sua unitarietà, è impiegato anche dalle regioni, ai sensi dell'articolo 71

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite o delegate in materia ecologico-naturalistica, di caccia e pesca nelle acque interne, di protezione della natura, delle riserve e dei parchi naturali.

2. Il Corpo forestale dello Stato esercita le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo mediante le sue strutture periferiche e sotto la direzione e il coordinamento del dirigente degli uffici ubicati nei capoluoghi di regione, di cui all'articolo 7, comma 4.

3. L'impiego del Corpo forestale dello Stato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo è disciplinato dalle norme di cui al titolo terzo del regolamento previsto dall'articolo 31.

4. Tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e i presidenti delle giunte regionali, o i competenti assessori, possono essere stipulate convenzioni aggiuntive, nel quadro delle norme generali, per disciplinare particolari esigenze locali e i relativi rapporti finanziari di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

5. Il Corpo forestale dello Stato non può essere impiegato in attività estranee ai suoi compiti istituzionali o non compatibili con le qualifiche, lo *status* e la professionalità del suo personale.

Art. 3.

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie, i cui rispettivi organici sono indicati nella tabella I allegata alla presente legge.

2. Il Corpo forestale dello Stato conserva la sua natura di Corpo armato dello Stato; il personale che lo compone conserva lo stato giuridico civile ed è soggetto, per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 31, all'ordinamento dei pari grado di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e in particolare a quello del corrispondente

personale con funzioni di polizia della Polizia di Stato.

3. Il personale del Corpo forestale dello Stato svolge altresì funzioni tecniche e amministrative per i compiti attribuiti al Corpo; è autorizzato a portare le armi in dotazione al Corpo, che sono determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i rappresentanti del personale di cui al comma 1 e i competenti organi del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa per le rispettive competenze. Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato è esente dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione ed è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio militare di leva, purchè sia stata ultimata, per quest'ultimo, la ferma contratta all'atto del reclutamento.

4. L'equiparazione degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con quelli delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è definita nella tabella I allegata alla presente legge. Nel rispetto delle norme vigenti che regolano l'ordinamento gerarchico, è stabilita la reciprocità e la collaborazione tra gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e quelli delle altre Forze di polizia.

5. Al personale di cui al presente articolo si applicano, per quanto di competenza, le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121, che fanno espresso riferimento alle Forze di polizia, incluse quelle relative al comportamento politico-sindacale. Il personale con funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato è organizzato in associazioni sindacali ai sensi dell'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente i sindacati del personale della Polizia di Stato; i rappresentanti delle predette organizzazioni partecipano alle trattative sindacali per gli accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 95 della stessa legge n. 121 del 1981.

Art. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3 continuano a

competere il trattamento economico e quello di quiescenza, gli assegni, le indennità e le competenze ordinarie e straordinarie e quelle di qualsiasi altra natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado delle altre Forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Al personale del Corpo forestale dello Stato che interviene alle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, o è impiegato in altri servizi per il cui espletamento è insito il pericolo della incolumità fisica, compete una indennità di rischio la cui misura è stabilita mediante trattativa tra i Ministri interessati e i rappresentanti dei sindacati del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia maggiormente rappresentativi, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. La misura delle indennità di presenza, di missione e trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo è determinata mediante trattative tra i delegati dei sindacati del personale maggiormente rappresentativi a livello nazionale ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Con le modalità di cui al comma 3 sono stabilite le norme relative alla disponibilità e reperibilità del personale di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia ecologica; alle guardie scelte e alle guardie è attribuita la qualifica di agente di polizia ecologica. Al predetto personale rimangono attribuite le funzioni di cui all'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia

giudiziaria; alle guardie scelte ed alle guardie, quella di agente di polizia giudiziaria.

3. La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è altresì attribuita alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato, limitatamente al periodo di reggenza di un comando di stazione forestale.

4. A tutto il personale indicato ai commi 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Nella funzione di polizia ecologica per la tutela dell'ambiente naturale, di cui al presente articolo, si intendono comprese le funzioni di polizia idrogeologica, idraulica, fluviale, fitosanitaria, venatoria, ittica, zoolo- gica e di tutela delle fonti idriche ed agrarie destinate all'alimentazione.

6. Il personale di cui al presente articolo è tenuto, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alle sue mansioni.

Art. 6.

1. L'area di applicazione delle funzioni di polizia ecologica di cui all'articolo 5 è individuata secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini della presente legge è considerato ambiente naturale il sistema di rapporti che si viene ad instaurare, nel tempo, tra componenti e fattori fisici, chimici e biologici presenti in una certa porzione di territorio.

3. L'ambiente naturale, come definito al comma 2, è considerato bene di interesse pubblico ed è posto sotto la tutela dei pubblici poteri. Esso comprende, in particolare:

a) l'ambiente terrestre, epigeo ed ipogeo, con tutti i fattori che lo compongono;

b) l'ambiente marino, che comprende la regione costiera, pelagica, bentonica e abissale;

c) l'ambiente atmosferico, che comprende lo spazio aereo dove si manifestano le condizioni necessarie alla vita animale e vegetale.

4. Al fine dell'applicazione della presente legge tutti i territori e luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che costituiscono uno o più ecosistemi in superficie o in profondità, nel suolo e nelle acque, nei quali si renda necessario garantire la conservazione, la protezione o il ripristino di equilibri distrutti, danneggiati o in via di compromissione, per motivi di ordine biologico, scientifico, estetico, climatico, educativo, culturale, igienico, geomorfologico ed idrogeologico, o comunque per fini sociali, sono sottoposti a vincolo ecologico naturalistico.

5. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono all'imposizione del vincolo di cui al comma 5 sulla base di apposita normativa da emanarsi sentito il parere del Corpo forestale dello Stato.

6. Alla tutela ed alla vigilanza dei luoghi e dei beni di cui ai commi 2 e 3 provvede il Corpo forestale dello Stato che, per quanto riguarda l'ambiente marino e quello atmosferico, si avvale della collaborazione, rispettivamente, delle Capitanerie di porto e del servizio costiero del Corpo della Guardia di finanza, e dell'Aeronautica militare.

7. Il Corpo forestale dello Stato, al fine della tutela dell'ambiente, collabora con i servizi forestali dei Paesi della Comunità europea e degli altri Paesi che aderiscono alle convenzioni internazionali in materia di tutela ecologica dell'ambiente naturale in genere e dei beni naturali in particolare.

Art. 7.

1. Sono organi del Corpo forestale dello Stato:

- a) l'ispettorato generale;
- b) le scuole forestali;
- c) gli uffici forestali;
- d) i comandi di distaccamento forestale;
- e) i comandi di stazione forestale.

2. L'ispettorato generale ha compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, amministrazione e governo dei servizi e del personale del Corpo.

3. Le scuole forestali sono ordinate secondo le disposizioni di cui al titolo II ed al regolamento previsto dall'articolo 31.

4. Gli uffici forestali sono istituiti a livello regionale, provinciale o interprovinciale o per omogenei comprensori naturalistici. Agli uffici a livello regionale sono affidati l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo, l'amministrazione e il governo del personale dipendente, la direzione degli uffici e comandi ubicati nel territorio di competenza, il contenzioso. I predetti uffici sono ubicati nel capoluogo di regione, anche con il compito di coordinare gli uffici a livello provinciale o comprensoriale e di curare i rapporti con gli organi regionali e gli altri uffici locali. Presso tali uffici possono essere istituiti i centri operativi di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47; presso gli uffici a livello comprensoriale o provinciale possono essere istituiti i gruppi meccanizzati previsti dalla predetta legge nonché sezioni speciali, ove occorrono, per i servizi indicati all'articolo 8 della presente legge. La costituzione degli uffici forestali regionali avviene con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate. Gli uffici a livello regionale sono retti da un dirigente superiore o un primo dirigente; quelli a livello provinciale da un primo dirigente.

5. I comandi di distacco forestale hanno giurisdizione sui comandi di stazione territorialmente omogenei e ne coordinano il relativo personale, con particolare riferimento ai servizi di polizia ecologica, ai servizi di assistenza incendi boschivi e ad altri servizi che richiedano maggiore impiego di personale o mezzi, soprattutto in relazione alle zone più soggette a rischi, o a zone naturalistiche maggiormente frequentate dal pubblico. Essi sono retti da un maresciallo con addetto un altro sottufficiale.

6. I comandi di stazione forestale hanno circoscrizione comunale o intercomunale, nel cui ambito operano per l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo con particolare riferimento ai compiti di polizia ecologica, ai servizi di prevenzione e difesa dei beni naturali dagli incendi ed

altri danni, nonchè ai servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il numero, le sedi e le circoscrizioni dei comandi di stazione, che sono retti da un sottufficiale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

7. Con provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato possono essere istituiti posti di polizia ecologica, per particolari esigenze a tempo determinato, in località di interesse naturalistico, in particolare per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8. Sono comandati da un sottufficiale e coordinati dal comando di stazione competente per territorio.

Art. 8.

1. I beni e i compiti tuttora soggetti alla competenza statale ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, continuano ad essere affidati al Corpo forestale dello Stato, che ne cura la gestione, la tutela e la vigilanza, avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato è istituito un servizio per la gestione e l'amministrazione dei beni naturali, che opera in collaborazione con gli uffici forestali di cui all'articolo 7, comma 4, e con gli analoghi servizi regionali.

3. Al Corpo forestale dello Stato sono affidati i compiti di tutela e di vigilanza dei beni di cui al secondo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Allo svolgimento di tali compiti sono proposte le strutture di cui all'articolo 7 della presente legge, secondo le norme di gestione concordate con gli enti indicati nel predetto articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

1. Gli istituti di ricerca e di sperimentazione del Corpo forestale dello Stato opera-

no in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli istituti universitari e regionali similari, in modo da assicurare un coordinamento unitario sia in campo nazionale che internazionale.

2. Presso gli istituti di cui al comma 1, oltre al personale del Corpo forestale dello Stato possono essere impiegati scienziati, ricercatori ed esperti nelle varie materie e discipline ecologiche inerenti alla tutela dell'ambiente in genere e dei beni naturali in particolare, sia italiani che stranieri, oltre al personale di cui alla tabella II allegata alla presente legge.

Art. 10.

1. È istituito nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato un ruolo per mansioni d'ufficio, che sostituisce i ruoli già previsti dagli articoli 10 e seguenti della legge 18 febbraio 1963, n. 301, e dalla legge 11 maggio 1970, n. 313.

2. Le modalità per il passaggio nel ruolo di cui al comma 1 del presente articolo sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 31, sulla base delle disposizioni richiamate al medesimo comma 1.

3. Nella prima applicazione della presente legge i posti del ruolo di cui al comma 1 sono attribuiti, con l'anzianità posseduta, al personale che già si trova nei ruoli previsti dalle disposizioni richiamate allo stesso comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge e proveniente dai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato.

Art. 11.

1. È istituito il Fondo di previdenza, assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è posto sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad esso viene conferita personalità giuridica.

3. Il Fondo è disciplinato con apposito provvedimento da emanarsi unitamente al regolamento di cui all'articolo 31, con le modalità ivi indicate.

4. La gestione e amministrazione del Fondo è affidata ad un consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un sottosegretario all'uopo delegato e composto dal capo del Corpo e da nove rappresentanti del personale, di cui tre ufficiali, tre sottufficiali e tre guardie scelte o guardie, eletti dalle rispettive organizzazioni di categoria del personale con funzioni di polizia, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per il funzionamento del Fondo può essere impiegato il personale di cui all'articolo 10 della presente legge, nonché quello che fruisce dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

Art. 12.

1. I beni e le competenze della direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aventi relazione con le attività del Corpo forestale dello Stato, sono trasferiti al Corpo; alla loro amministrazione provvede l'ispettorato generale di cui all'articolo 7.

2. I beni e i servizi della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali sono conferiti al Corpo forestale dello Stato, che provvede alla loro gestione ed amministrazione con le modalità di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il bilancio autonomo del Corpo forestale dello Stato.

4. Al fine di cui al comma 3, i capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste aventi attinenza con le strutture, il personale ed i compiti del Corpo forestale dello Stato sono trasferiti nel bilancio del Corpo stesso.

5. Per il pagamento degli stipendi e altre competenze al personale del Corpo forestale dello Stato restano valide le disposizioni della legge 14 dicembre 1955, n. 1316.

6. Sono estesi al Corpo forestale dello Stato, ove ritenuto necessario e per lo svolgimento di particolari prestazioni, gli accordi per l'uso di attrezzature, gli impegni di assistenza e le convenzioni stipulate dalle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con enti militari.

7. Restano attribuiti al Corpo forestale dello Stato la bandiera del Corpo con le sue decorazioni, nonché le attrezzature, i mezzi, gli strumenti e gli altri beni mobili ed immobili di sua pertinenza.

Art. 13.

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato appartenente alle ex carriere di concetto, esecutiva e operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ancora in servizio nell'ambito della direzione generale per l'economia montana e per le foreste, resta negli stessi uffici; lo stesso personale viene inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento conservando anzianità ed ogni altro beneficio maturato. Analogamente si procede se detto personale viene inquadrato nei ruoli unici dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

TITOLO II

RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO

Art. 14.

1. Il reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblici concorsi per esame scritto e orale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che abbiano ineccepibili doti morali ed una idoneità psico-fisica ed attitudinale che offrano piena garanzia di

correttezza e di adeguatezza nell'espletamento del servizio forestale e di polizia.

2. L'idoneità è accertata da una commissione del servizio sanitario del Corpo forestale dello Stato, costituita da sanitari delle commissioni medico-ospedaliere o della direzione di sanità militare e da dirigenti del Corpo forestale dello Stato assistiti da sottufficiali.

3. Le modalità dei concorsi sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31 in relazione ai tre tipi di scuole previste dall'articolo 15.

4. I figli del personale del Corpo forestale dello Stato hanno titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi di cui al presente articolo, nel seguente ordine: orfani di caduti vittime del dovere, orfani di deceduti per causa di servizio, figli di riformati per causa di servizio, figli di pensionati del Corpo forestale dello Stato, figli del personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato.

Art. 15.

1. Per l'addestramento e la formazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono costituite le scuole del Corpo per:

- a) allievi guardie;
- b) allievi sottufficiali;
- c) allievi ufficiali.

2. Le scuole di cui al comma 1 hanno il compito di sviluppare la preparazione tecnica, giuridica, culturale e professionale dei rispettivi allievi. Particolare cura è dedicata allo studio dei diritti e doveri costituzionali del cittadino.

3. L'ordinamento delle scuole è determinato nel regolamento di cui all'articolo 31, che dovrà comunque contemplare le analogie con gli ordinamenti delle corrispondenti scuole delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in quanto compatibili con il particolare *status* del personale del Corpo forestale dello Stato. La scuola allievi guardie forestali è considerata a livello di scuola

secondaria inferiore; la scuola allievi sottufficiali forestali, a livello di scuola secondaria superiore; la scuola allievi ufficiali forestali, in quanto scuola di perfezionamento, a livello post-universitario, sul modello dell'Istituto universitario europeo di Firenze di cui alla legge 23 dicembre 1972, n. 920.

4. Nelle scuole del Corpo forestale dello Stato l'insegnamento delle materie tecniche e professionali è affidato a dirigenti del Corpo che siano versati nell'insegnamento e che abbiano notevole esperienza del servizio d'istituto del Corpo forestale dello Stato; quello delle materie giuridiche, a magistrati; quello delle materie di cultura generale, a docenti di ruolo di scuole di livello corrispondente; per particolari materie possono essere impiegati anche ufficiali di altri corpi o esperti di altre amministrazioni.

5. I dirigenti del Corpo forestale dello Stato incaricati dell'insegnamento nelle scuole del Corpo sono impiegati a tempo pieno.

6. Durante lo svolgimento dei corsi gli allievi possono essere sottoposti a selezione psico-fisico-attitudinale, per verificare il permanere della idoneità al servizio forestale e di polizia incondizionato.

7. Presso le scuole di cui al presente articolo è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto delle libertà costituzionali.

Art. 16.

1. Le materie di insegnamento nelle scuole forestali sono distinte in materie tecniche, materie giuridiche, materie di cultura generale, materie professionali.

2. Nel gruppo di materie tecniche sono comprese le discipline attinenti la conoscenza analitica dell'ambiente naturale in relazione alla tutela del territorio e delle risorse naturali, necessarie per la miglior formazione professionale del personale del Corpo.

3. Nel gruppo di materie giuridiche sono comprese le discipline di ordine legislativo e regolamentare, la cui conoscenza può

trovare applicazione nell'espletamento del servizio forestale e di polizia ecologica.

4. Nel gruppo di materie di cultura generale sono comprese tutte le materie considerate di base, perchè propedeutiche allo studio di altre materie.

5. Nel gruppo di materie professionali sono comprese le cognizioni teoriche e pratiche necessarie per l'organizzazione razionale del servizio in genere, per la conoscenza delle norme regolamentari e di comportamento, per la tenuta del carteggio, delle armi e degli altri mezzi e materiali in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

6. I programmi delle materie di cui al presente articolo, da indicarsi nei relativi bandi di concorso, sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 31.

7. Al fine della determinazione dei criteri generali per la formulazione dei programmi di cui al comma 6 del presente articolo, il servizio di cui all'articolo 17, comma 7, si avvale del parere di una commissione consultiva della quale fanno parte sei rappresentanti del personale, designati proporzionalmente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia.

8. Presso le scuole del Corpo forestale dello Stato sono istituiti corsi di specializzazione e aggiornamento, per le materie indicate nella tabella III allegata alla presente legge. La frequenza dei suddetti corsi è obbligatoria per i sottufficiali preposti al comando di un distaccamento o di una stazione forestale. A particolari lezioni in materia ecologico-naturalistica possono essere ammessi, previo apposito accordo fra la direzione della scuola e le rispettive organizzazioni di categoria, studenti, liberi professionisti ed altri operatori del settore ecologico-ambientale.

Art. 17.

1. I corsi di addestramento e formazione, nonchè quelli di specializzazione e aggiornamento degli allievi guardie forestali e degli allievi sottufficiali forestali si tengono

presso le scuole esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola per allievi ufficiali forestali ha sede nell'Istituto superiore in Firenze-Vallombrosa, già sede dell'Istituto superiore forestale di cui alla legge 14 luglio 1912, n. 834, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della presente legge.

3. Gli insegnanti nelle scuole del Corpo forestale dello Stato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione e con altri Ministri eventualmente interessati, sulla base di una graduatoria di merito distinta per ciascun ordine di scuola e per gruppo di materie; tale graduatoria è formata prima dell'inizio di ogni corso, a seguito di domande presentate dagli interessati tramite i Ministeri di appartenenza, che esprimono il loro parere.

4. Gli incarichi per l'insegnamento di particolari materie ecologico-naturalistiche o professionali, ritenute necessarie per una più completa formazione del personale del Corpo forestale dello Stato, possono essere conferiti ad ufficiali o dirigenti di altri corpi, ad esperti, studiosi, specialisti di altre amministrazioni nonché a scienziati di riconosciuto livello nazionale e internazionale.

5. Le scuole del Corpo forestale dello Stato possono stipulare accordi con le analoghe scuole forestali dei Paesi della Comunità economica europea e di altri Paesi, onde facilitare scambi culturali, anche mediante reciproche visite, incontri e collaborazioni tra i forestali italiani e quelli di altri Paesi.

6. Ai primi classificati di ogni corso, per ciascun ordine di scuola, sono conferite borse di studio per il perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato è istituito un servizio per la direzione e il coordinamento delle attività e dei programmi delle scuole forestali. Detto servizio provvede altresì ai necessari collegamenti e rapporti tra le scuole predette, gli istituti di

ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 e le corrispondenti scuole delle altre Forze di polizia dello Stato e dei servizi forestali di altri Paesi.

Art. 18.

1. Alla scuola per allievi guardie forestali sono ammessi i candidati che abbiano superato le prove indicate nel bando di concorso, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, che siano iscritti nelle liste di leva o abbiano ottemperato agli obblighi militari, che siano in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.

2. Le prove di esame del concorso di cui al comma 1 consistono in un componimento di italiano, una prova scritta di matematica ed una prova orale di cultura generale; dette prove devono tendere ad accertare il grado di maturità del concorrente e la sua predisposizione al servizio forestale.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della presente legge, all'articolo 5, primo comma, numero 7), ultimo periodo, ed all'articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Nella formazione della graduatoria per l'arruolamento nel Corpo forestale dello Stato si tiene conto, oltre che dei risultati del concorso di cui al comma 1, di eventuali titoli attitudinali o sportivi debitamente documentati.

Art. 19.

1. I corsi per allievi guardie forestali hanno la durata di due anni. Le materie di studio, distinte secondo i raggruppamenti di cui all'articolo 16, devono riguardare i seguenti argomenti:

a) per le materie tecniche: silvicoltura; ecologia forestale; dendrometria; alpicoltura; assestamento forestale; tecnologia del legno; botanica; zoologia; protezione della natura e tutela dei parchi e riserve naturali; difesa dei boschi dagli incendi ed altri

danni, con nozioni di lotta biologica; vivaistica e controllo varietale; elementi di geo-pedologia, biometria, idrobiologia, climatologia, sistemazioni idrogeologiche, riforestazione protettiva e industriale; difesa ambientale ed ecologica del territorio; tutela delle fonti idriche ed agrarie dirette all'alimentazione; nozioni di estimo forestale e di archeologia forestale; altre eventuali materie ecologico-forestali-naturalistiche;

b) per le materie giuridiche: diritto costituzionale; legislazione forestale statale e regionale; polizia ecologica; diritto penale e processuale penale; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni di diritto pubblico e privato; regolamenti locali in materia ecologico-naturalistica; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestale-naturalistica; nozioni sui regolamenti di altri corpi di polizia, in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato; nozioni sul codice della strada;

c) per le materie di cultura generale: lingua italiana; storia; geografia; matematica; elementi di chimica, fisica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; lingua di uno dei Paesi della Comunità economica europea scelta dall'allievo fra quelle indicate nel bando di concorso;

d) per le materie professionali: norme regolamentari dei servizi e degli uffici del Corpo forestale dello Stato; comportamento; nozioni di socio-psicologia e di etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; esercizi ginnico-sportivi con particolare riferimento alle tecniche di lotta per la difesa personale; esercitazioni relative all'uso delle armi in dotazione al Corpo e relativa legislazione; esercizi di steno-dattilografia e sull'uso degli strumenti informatici e macchine da calcolo in dotazione al Corpo forestale dello Stato; scuola guida degli automezzi in dotazione ai comandi del Corpo forestale dello Stato ed esercitazioni con i mezzi rice-trasmittenti; nozioni di igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso; nozioni di telematica ed informatica; cenni storici sul Corpo forestale dello Stato.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, l'insegnamento delle materie tecniche è affidato agli ufficiali dirigenti che abbiano grande esperienza di servizio; quello delle materie giuridiche, a magistrati di pretura; quello delle materie di cultura generale, a docenti di ruolo di scuola secondaria inferiore; quello delle materie professionali, a ufficiali, coadiuvati da sottufficiali addetti alla scuola per allievi guardie forestali, o a ufficiali di altri corpi o ad esperti in particolari materie, anche di altre amministrazioni.

3. Gli allievi che superano gli esami finali vengono nominati guardie forestali e assegnati presso i comandi di distaccamento e i comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato, dove sono tenuti a prestare servizio, secondo le necessità del Corpo, fino al compimento del periodo di rafferma. Trascorso il suddetto periodo, possono partecipare ai concorsi per allievi sottufficiali forestali e inoltrare la richiesta di riavvicinamento alla provincia di origine, compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Alle guardie che hanno superato gli esami finali e che prendono regolare servizio, ai sensi del comma 3, viene rilasciato dalla scuola allievi guardie forestali, e riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, un attestato di perito forestale. Gli allievi che non superino i predetti esami possono essere ammessi a frequentare per una sola volta il secondo anno del corso successivo, purchè la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

Art. 20.

1. Alla scuola per allievi sottufficiali forestali possono essere ammesse le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto gli anni di servizio prescritti e che abbiano conseguito, nell'ultimo triennio, una valutazione non inferiore a «ottimo». Le prove di concorso consistono in un componimento su tema naturalistico, un altro su tema tecnico-giuridico e una prova orale di carattere generale, tendenti ad accertare la

preparazione dell'aspirante e il suo grado di formazione e maturità per concorrere alla carriera di sottufficiale.

2. I corsi per allievi sottufficiali forestali hanno la durata di due anni. Le materie di insegnamento, distinte secondo i raggruppamenti di cui all'articolo 16, devono riguardare i seguenti argomenti:

a) per le materie tecniche: ecologia forestale; silvicoltura; botanica; apicoltura; dendrometria, auxonomia, auxometria; tecnologia e mercato del legno; tutela ecologica del territorio in relazione all'impatto dell'attività antropica sull'ambiente naturale; elementi di geo-pedologia, climatologia, biometria; zoologia ed entomologia forestale; zoologia venatoria ed acquicoltura; nozioni di archeologia forestale e cenni storici sulla vegetazione locale; estimo forestale e nozioni di estimo agrario; difesa dei beni naturali dagli incendi ed altri danni; lotta biologica in campo ecologico-naturalistico; vivaistica forestale e controllo varietale; assistenza ai lavori di sistemazione idrogeologica, riforestazione protettiva, produttiva e industriale; tutela del paesaggio e delle risorse naturali e riassetto del territorio; lotta agli inquinamenti in relazione alla tutela delle fonti idriche e agrarie destinate all'alimentazione; tutela e vigilanza dei parchi e riserve naturali; elementi di genetica e fitopatologia forestale; nozioni di socio-psicologia ed etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; tutela delle piante officinali e vigilanza sulla loro raccolta; altre eventuali materie ecologiche;

b) per le materie giuridiche: diritto costituzionale; legislazione forestale statale e regionale; diritto penale e processuale penale; esercitazioni di polizia giudiziaria; istituzioni di diritto pubblico e privato; polizia ecologica; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni sui regolamenti di altri corpi di polizia in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestale-naturalistica;

c) per le materie di cultura generale: lingua italiana; storia; geografia economica;

matematica; fisica, chimica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; seconda lingua straniera;

d) per le materie professionali: regolamenti del Corpo forestale dello Stato; organizzazione degli uffici e servizi del Corpo; comportamento; diritti e doveri del personale; esercizi ginnico-sportivi, con particolare riferimento alle tecniche di difesa personale; rapporti con le autorità e con gli altri corpi di polizia; esercitazioni relative al funzionamento e all'uso delle armi in dotazione e relativa legislazione; nozioni di telematica ed informatica e rapporti col mondo della cultura e dell'arte; nozioni di statistica forestale e sulla contabilità generale dello Stato; esercitazioni di steno-dattilografia e sull'uso delle macchine da calcolo e strumenti informatici in dotazione al Corpo forestale dello Stato; esercitazioni con gli automezzi ed apparecchi rice-trasmittenti in dotazione al Corpo; igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso.

Art. 21.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, l'insegnamento nella scuola di cui all'articolo 20 è affidato, per le materie tecniche, agli ufficiali dirigenti addetti alla scuola stessa, o ad altri dirigenti sia del Corpo che di altri corpi o di altre amministrazioni, o a docenti universitari; per quelle giuridiche, a magistrati di tribunale o a docenti universitari o a dirigenti di altre amministrazioni, a seconda della materia oggetto all'insegnamento; per quelle di cultura generale, a docenti di ruolo di scuola secondaria superiore; per quelle professionali, a ufficiali dirigenti del Corpo forestale dello Stato o di altri corpi o di altre amministrazioni, specialisti nelle materie di insegnamento. Gli insegnanti sono coadiuvati da sottufficiali del Corpo forestale dello Stato di provate capacità addestrative e notevole esperienza di servizio.

2. In ogni bando di concorso per allievi sottufficiali forestali può essere riservato,

secondo le esigenze del Corpo, fino al 30 per cento dei posti alle guardie scelte e guardie in possesso del diploma di geometra, ragioniere, perito o analista; per tale personale il periodo minimo di servizio è quello della ferma.

3. Gli allievi sottufficiali forestali che superano le prove di fine corso sono nominati vice brigadieri e destinati a un comando di distaccamento o comando di stazione, dove sono tenuti a prestare servizio per almeno tre anni, trascorsi i quali, compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità della sede richiesta, possono chiedere il trasferimento ad altra sede. Agli stessi è rilasciato dalla scuola per allievi sottufficiali forestali, e riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, un diploma di perito forestale, equivalente, a tutti gli effetti, al titolo di studio della scuola secondaria superiore.

4. Gli allievi sottufficiali forestali che non superano le prove finali del corso possono essere ammessi, per una sola volta, a frequentare il secondo anno del corso successivo, purchè la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

Art. 22.

1. La scuola per allievi ufficiali forestali è denominata «Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale» (ISEAN) ed ha lo scopo di formare dirigenti tecnici altamente specializzati.

2. Ai concorsi per allievi ufficiali forestali possono partecipare i candidati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, non abbiano superato il ventottesimo anno di età, non siano stati dichiarati non idonei alla visita di leva e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze forestali; scienze agrarie; scienze naturali; botanica; giurisprudenza, escluse le lauree equipollenti; ingegneria; biologia; geologia; economia e commercio; chimica; altre materie ecologiche. Nel regolamento di cui all'articolo 31, può essere prevista la determinazione, da indicarsi nel bando di concorso, di quote

percentuali di candidati da ammettere al concorso stesso, in relazione al possesso di uno dei suddetti diplomi di laurea.

3. In ciascun concorso, il 10 per cento dei posti è riservato a sottufficiali e guardie che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e che siano in possesso, se guardie, di uno dei diplomi di laurea indicati al comma 2; se sottufficiali, di un qualsiasi diploma di laurea.

4. I corsi per allievi ufficiali forestali hanno la durata di due bienni. Come fondamento sono assunti i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze forestali; ogni candidato deve studiare, in ciascun biennio, almeno una disciplina diversa da quelle comprese nel corso di laurea frequentato.

5. Gli allievi ufficiali forestali frequentano le lezioni e svolgono gli esami relativi alle discipline prescelte presso l'Università degli studi di Firenze; presso l'ISEAN essi frequentano le lezioni relative alle materie giuridiche e professionali indicate all'articolo 20, oltre ad una lingua straniera per ciascun biennio.

6. Gli allievi ufficiali forestali programmano i piani di studio e i relativi esami con l'ausilio del corpo insegnante dell'ISEAN, secondo modalità all'uopo stabilite d'intesa con l'Università degli studi di Firenze. A tale proposito è stipulata apposita convenzione in modo da consentire agli allievi ufficiali forestali la frequenza delle lezioni e lo svolgimento degli esami senza ulteriori formalità; gli stessi allievi ufficiali forestali sono esenti da ogni tassa universitaria, esclusa quella d'esame.

Art. 23.

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 22 sono nominati allievi ufficiali forestali e destinati a prestare servizio per un mese presso la scuola alpina di Aosta o altra similare, al termine del quale sono ammessi all'ISEAN.

2. Gli allievi ufficiali forestali sono equiparati a tutti gli effetti al grado di sottotenente di complemento degli altri corpi di

polizia e sono vincolati alla ferma di due anni. Il primo biennio è valevole quale servizio di leva, superato il quale gli allievi ufficiali forestali conseguono la promozione al grado di tenente forestale e sono vincolati alla rafferma di due anni.

3. Ultimato il secondo biennio, gli allievi ufficiali forestali possono, a domanda, sostenere un esame di Stato e conseguire la laurea nella disciplina oggetto di uno dei bienni; agli stessi è conferito il titolo di consulente nella disciplina oggetto dell'altro biennio.

4. Agli allievi ufficiali forestali che superano il corso presso l'ISEAN e non sostengono l'esame di Stato di cui al comma 3, è conferito il titolo di consulente nelle discipline oggetto dei due bienni. Coloro che, ultimato il corso per allievi ufficiali forestali, non intendono più prestare servizio nel Corpo forestale dello Stato sono tenuti al pagamento di tutte le tasse universitarie relative ai corsi seguiti presso l'Università degli studi di Firenze e sono vincolati a prestare servizio per quattro anni nel Corpo forestale dello Stato quali addetti presso gli uffici periferici del Corpo. Qualora non ottemperino alle suddette disposizioni, sono tenuti al pagamento di una retta per i quattro anni di studi sostenuti presso l'ISEAN e a prestare il servizio di leva.

5. Ultimato il corso e superati gli esami finali, che consistono in prove pratiche e teoriche, gli allievi ufficiali forestali sono nominati ispettori forestali ed entrano a far parte del ruolo della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato in servizio permanente effettivo. Essi sono destinati a prestare servizio, per almeno tre anni, presso uno degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

Art. 24.

1. L'anno scolastico presso le scuole per allievi guardie forestali e per allievi sottufficiali forestali ha inizio il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo; nei rimanenti due mesi gli allievi sono impiegati per

un mese in esercitazioni pratiche e fruiscono di licenza per l'altro mese.

2. Presso l'ISEAN l'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo. Nei rimanenti tre mesi, gli allievi ufficiali forestali svolgono per un mese esercitazioni pratiche unitamente agli allievi guardie forestali o allievi sottufficiali forestali, prestano un mese di servizio presso uno degli uffici periferici del Corpo e fruiscono di licenza per l'altro mese.

3. Presso tutte le scuole del Corpo forestale dello Stato, all'inizio di ogni anno scolastico, gli allievi eleggono i propri rappresentanti nei rispettivi organi collegiali. Gli allievi eletti possono convocare l'assemblea del personale rappresentato, una volta al mese, nei giorni prefestivi; a tale scopo la direzione della scuola mette a disposizione degli allievi un'aula o altro locale idoneo nell'ambito della scuola stessa, dove tenere l'assemblea.

4. Per il comportamento politico e sindacale nelle scuole del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni vigenti per gli altri corpi di polizia.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25.

1. Per le accresciute esigenze della tutela ambientale ed ecologica del territorio, le dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato sono aumentate di 3.120 unità nel sessennio 1992-1997. L'entità dell'aumento per ciascuna qualifica e per ciascuno degli anni considerati è definita nella tabella IV allegata alla presente legge.

2. Onde assicurare una più razionale ed organica attuazione di quanto previsto nella presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare, nel triennio 1992-1994, una spesa straordinaria di lire 25 miliardi per ciascun anno, sia per le esigenze connesse con l'aumento degli organici di cui al comma 1, sia per la realizzazione di un programma decennale

tendente ad elevare la funzionalità del servizio a favore della collettività, il livello culturale e professionale e le capacità operative del Corpo forestale dello Stato. Il predetto programma deve fra l'altro comprendere:

a) le attività addestrative, di qualificazione e specializzazione del personale, le indennità ai partecipanti ai corsi e i compensi agli insegnanti ed istruttori, nonché la realizzazione di adeguate strutture didattiche;

b) l'acquisto, la costruzione o locazione di immobili per i reparti di istruzione, ovvero la ristrutturazione, l'ampliamento o la sistemazione di immobili già esistenti o messi a disposizione dal demanio;

c) l'adeguamento e il rinnovamento del sistema di trasmissione del Corpo forestale dello Stato, esaminando in primo luogo la possibilità di inserire tale sistema in quello dei ponti-radio già esistenti per gli altri corpi di polizia, previo adeguato potenziamento e con appositi terminali;

d) l'acquisto del vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio ed altri mezzi di cui dotare il Corpo forestale dello Stato, anche in relazione agli aumenti degli organici di cui al comma 1;

e) l'acquisto, la costruzione o la locazione di immobili ed attrezzature necessarie per le attività di ricerca e sperimentazione connesse con i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato e in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

f) la costruzione, il riattamento o la locazione delle caserme forestali nei centri ove sono ubicati i comandi di distaccamento e di stazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 26.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva i piani annuali di attuazione del programma di cui all'articolo 25, comma 2.

2. All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, di ampliamento, completamento e sistemazio-

ne degli immobili demaniali esistenti prevede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione, sulla base delle indicazioni del Ministro competente in relazione alla destinazione dell'opera da realizzare, nonché la competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 2 e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 27.

1. Gli ispettori del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in servizio, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di almeno due mesi, fra quelli indicati nella tabella III allegata alla presente legge, con particolare riguardo ai corsi relativi alla legislazione ed alla polizia ecologica.

2. I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso una scuola del Corpo forestale dello Stato o presso un idoneo complesso demaniale.

3. I sottufficiali del Corpo forestale dello Stato possono, a richiesta, frequentare uno dei corsi di cui al comma 1. La frequenza dei suddetti corsi è obbligatoria per i sottufficiali preposti al comando di un distaccamento o stazione forestale.

Art. 28.

1. In sede di prima applicazione, può transitare nei ruoli organici di cui alla

tabella I allegata alla presente legge il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nel ruolo ufficiali: tutti gli ispettori del ruolo dirigenti e del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301;

b) nel ruolo sottufficiali e guardie: tutti i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli, il personale che vi transita riveste il grado o la qualifica rivestita alla stessa data, seguendo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza.

3. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado superiore del personale di livello C e D, di cui alla tabella I allegata alla presente legge, sono ridotti alla metà.

4. Il personale proveniente dal ruolo tecnico superiore di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può transitare nei nuovi ruoli previsti dalla presente legge anche se ha superato il limite di età previsto per il mantenimento in servizio dei pari grado degli altri corpi di polizia, e vi può permanere fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

5. Il personale dei ruoli della ex carriera di concetto, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può fruire, in alternativa a quanto stabilito all'articolo 13, dei benefici previsti dall'articolo 30.

Art. 29.

1. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti; nella prima applicazione della presente

legge il posto di capo del Corpo è conferito al direttore generale per l'economia montana e per le foreste in carica.

2. Gli altri posti di organico sono conferiti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538; per il personale del ruolo sottufficiali e guardie opera la commissione di avanzamento costituita in forma paritetica tra i rappresentanti dell'amministrazione e quelli del personale.

3. I rappresentanti del personale negli organismi di cui al comma 2 sono eletti ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. La stessa rappresentanza di personale deve essere altresì assicurata in tutte le commissioni che operano nel Corpo forestale dello Stato.

Art. 30.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può chiedere il passaggio nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato corrispondenti alla qualifica ed anzianità possedute ai fini del conseguimento della liquidazione e del trattamento di quiescenza.

2. Le regioni sono autorizzate ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato che ne faccia domanda, ai sensi del comma 1.

3. Il passaggio nei ruoli di cui ai commi 1 e 2 avviene con i benefici previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno 1972, n. 748, e 24 luglio 1977, nn. 616, 617, 618.

4. Il passaggio in altri ruoli non comporta riduzioni negli organici di appartenenza per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, così come definiti nella tabella I allegata alla presente legge.

5. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 31 non intende permanere nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, può fruire, purchè ne faccia domanda entro sessanta giorni, dei benefici previsti ai commi 1, 2 e 3.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, il personale già facente parte del Corpo forestale dello Stato e inquadrato nei ruoli dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale può chiedere di essere riassunto nei ruoli di cui alla tabella I allegata alla presente legge purchè in possesso dei requisiti prescritti per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato. Analoga richiesta può essere presentata dal personale degli stessi Corpi regionali che abbia frequentato una scuola del Corpo forestale dello Stato.

7. Le modalità per la riassunzione di cui al comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, in conformità alle vigenti disposizioni, salvaguardando l'anzianità e le posizioni acquisite dal richiedente e quelle del personale già iscritto nei ruoli di destinazione del richiedente.

Art. 31.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per la sua attuazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 consta di quattro titoli relativi, rispettivamente, all'ordinamento del Corpo, all'amministrazione e al governo del personale; alle modalità di espletamento dei concorsi ed all'ordinamento degli istituti e delle scuole del Corpo forestale dello Stato; alla regolamentazione dell'impiego del Corpo

forestale dello Stato da parte delle regioni, previa intesa con le regioni per il tramite dei commissari di Governo e sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; alla disciplina del personale.

3. Nel regolamento di cui al presente articolo è definito il nuovo *status* del personale del Corpo, con riferimento alle particolari esigenze connesse ai servizi ad esso apportati e tenuto conto delle norme che disciplinano il personale statale in generale e di quelle previste in particolare per il personale degli altri corpi di polizia dello Stato, in quanto applicabili al personale del Corpo, in relazione al suo particolare *status* di appartenente ad un corpo armato dello Stato. Nel regolamento sono altresì definite le norme concernenti la foggia e l'uso dell'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali e guardie, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio, l'armamento, il reclutamento, l'addestramento, l'inquadramento, l'avanzamento, lo stato in servizio, le cessazioni dal servizio, le licenze ed altre assenze dal servizio, i documenti personali caratteristici e matricolari, gli accertamenti medico-legali e i ricoveri in luoghi di cura, l'assistenza al personale, i trasporti in ferrovia e altri viaggi, ed ogni altro beneficio, concessione e attribuzione, in analogia e con le stesse modalità stabilite per i pari grado delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Il regolamento di cui al presente articolo è predisposto da una apposita commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o da un sottosegretario all'uopo delegato, e composta: dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero; dal capo del Corpo, o da un dirigente del Corpo forestale dello Stato all'uopo delegato; da cinque rappresentanti del personale, fra i quali due ufficiali, di cui un dirigente e un direttivo, tre sottufficiali e guardie, di cui un maresciallo, un brigadiere e una guardia scelta o guardia, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 32.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1992, in lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1993 e in lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 33.

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, rimangono in vigore le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I
(articolo 3)RUOLO ORGANICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
ED EQUIPARAZIONE AI GRADI DELLA POLIZIA DI STATO E DEGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA
(Personale tecnico con funzioni di polizia)

Livelli	GRADO FORESTALE	anni di permanenza	Titolo	ORGANICO	GRADO CORRISPONDENTE		
					Negli altri corpi di polizia	Nella Polizia di Stato	
Ruolo Ufficiali:							
B	Capo del Corpo	-	Dirigente tecnico amministrativo	1	A) Dirigenti (1)		
C	Vice Capo del Corpo	-		1	Comandante generale	Capo della P. S.	
D	Ispettore generale	-		23	Generale di divisione	Dirigente generale	
E	Ispettore capo	-		60	Generale di brigata	Dirigente superiore	
					Colonnello ispettore	1° Dirigente	
Totale Dirigenti ...				85			
B) Direttivi							
VIIIb	Ispettore capo aggiunto	-	Direttore tecnico amministrativo	215	Tenente colonnello	Commissario 4ª qualifica	
VIII	Ispettore capo aggiunto	5			300	Tenente colonnello	Commissario 4ª qualifica
»	Ispettore superiore	5				Maggiore	Commissario 3ª qualifica
VII	Ispettore forestale	4			Capitano	Commissario 2ª qualifica	
VII	Allievo ispettore	2			Tenente	Commissario 1ª qualifica	
VI	Allievo ispettore	2	Sottotenente Com.	-			
Totale Direttivi ...				515			
TOTALE UFFICIALI ...				600	C) Sottufficiali		
Ruolo Sottufficiali e Guardie:							
VII	Aiutante For. C.	-	Perito forestale	500	Mar. Mag. Sc. Car. Spec.	Ispettore	
»	Aiutante For.	5			1.060	Mar. Mag. Aiut.	Sovrintendente qual. fin.
VIb	Mar. Maggiore	3				Mar. Maggiore	Sovrintendente qual. fin.
VI	Mar. capo	4			Mar. capo	Sovrintendente 3ª Q.	
»	Mar. ordinario	3			Mar. ordinario	Sovrintendente 3ª Q.	
V	Brigadiere	4	Brigadiere	Sovrintendente 2ª Q.			
»	Vice brigadiere	2	Vice brigadiere	Sovrintend. qual. iniz.			
-	Allievo sott.le	2	Allievo sott.le	Allievo sovrintendente			
TOTALE SOTTUFFICIALI ...				3.000	D) Guardie scelte e Guardie		
V	Guardia scelta (2)	-	Esperto forestale	4.400	Appuntato (2)	Assistente 2ª Q.	
IV	Guardia scelta	10			1.000	Appuntato	Assistente qual. iniz.
»	Guardia in S.P.E.	2				Carabiniere scelto	Agente 2ª Q.
»	Guardia in F.	2			Carabiniere	Agente 1ª Q.	
-	Allievo guardia	2			Allievo carabiniere	Allievo agente	
Totale Guardie scelte e Guardie ...				5.400			
TOTALE SOTTUFFICIALI E GUARDIE ...				8.400			
Totale complessivo ...				9.000			
Ruolo mansioni d'ufficio - Impiegati (3)							
	Ufficiali			50			
	Sottufficiali			200			
	Guardie scelte			100			

(1) Integra e sostituisce il quadro D della Tabella XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

(2) Con 10 anni di anzianità nel grado o oltre 24 anni di servizio.

(3) Sostituisce e assorbe il disposto degli articoli 10 e seguenti della legge n. 301 del 1963 e la legge n. 313 del 1970.

TABELLA II
(articolo 9)

**PERSONALE DEI RUOLI UNICI
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 618 DEL 1977
IMPIEGATO NEGLI UFFICI CENTRALI, ISTITUTI DI RICERCA
E UFFICI PERIFERICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

LIVELLI	QUALIFICA	ORGANICO
	CARRIERA DI CONCETTO	
	Segretario capo ed equiparati	31
	Segretario principale ed equiparati	131
	Segretario ed equiparati	119
	Totale ...	281
	Assistenti sociali	10
	Esperti in scienze naturali e pubbliche relazioni	45
	Analisti	45
	Totale ...	100
	TOTALE CARRIERA DI CONCETTO ...	381
	CARRIERA ESECUTIVA	
	Coadiutore superiore	40
	Coadiutore principale	150
	Coadiutore	110
	TOTALE CARRIERA ESECUTIVA ...	300
	CARRIERA OPERAI	
	Capo operaio	30
	Operaio specializzato	150
	Operaio qualificato	150
	Operaio comune	70
	TOTALE CARRIERA OPERAI ...	400

TABELLA III
(articolo 16)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE NELLE SCUOLE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

MATERIA	ARGOMENTI
1) STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI	in campo ecologico-silvicolturale (silvicoltura, dendrometria, genetica); nel campo della lotta biologica (vipseridi, formica rufa, insetti, eccetera); in campo AIB e per gli altri danni alle risorse naturali; nel campo della difesa ecologica del suolo e della tutela delle fonti idriche e agrarie dirette all'alimentazione.
2) SILVICOLTURA	economica, vincolistica e naturalistica.
3) BOTANICA	sistemica, fitogeografica, patologica vegetale, micologica.
4) ZOOLOGIA	entomologia, ornitologia, ittologia, mammologia.
5) RISERVE NATURALI	scienze naturali, storia locale, archeologia, ecologia forestale, etologia ambientale.
6) ASSESTAMENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO	ecologia, dendrometria, auxometria, auxonomia, tecnologia del legno, geologia, podologia, climatologia, idrologia, topografia, difesa del suolo, impatto ambientale.
7) POLIZIA ECOLOGICA	polizia forestale, intesa anche come polizia idrogeologica, fluviale, idrologica, fitosanitaria, venatoria, zoologica, (caccia, pesca e protezione animali); per la lotta biologica; antinquinamento e per la tutela delle fonti agrarie ed idriche destinate all'alimentazione; per le frodi in campo agro-silvo-pastorale; polizia archeologica-naturalistica e turistica.
8) PRONTO INTERVENTO	incendi boschivi, frane, valanghe, calamità naturali, soccorso alpino, servizi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
9) CONTROLLO VARIETALE	tutela della produzione, commercio ed impiego di semi, piantine, prodotti forestali (nazionali ed esteri) e della flora e fauna selvatica in genere e di quella in via di estinzione in particolare;
10) LEGISLAZIONE	leggi forestali e leggi speciali in materia ecologica, statali e regionali; contenziosi; giurisprudenza;
11) SERVIZI LOCALI	informatica, telematica, propaganda ecologico-ambientale, insegnamento dell'ecologia nelle scuole; rapporti con le associazioni naturalistiche; rapporti internazionali in campo ecologico-silvicolturale; rapporti con il mondo della cultura, della scienza, dell'arte, della stampa, della televisione, dello spettacolo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IV
(articolo 25)AUMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
NEL SESENENNIO 1992-1997

GRADO o QUALIFICA		NUOVI ORGANICI					
Attuale	Nuovo	1992	1993	1994	1995	1996	1997
		ORGANICO ATTUALE					
- Direttore generale	Capo del Corpo	-	1	1	1	1	1
Dirigente superiore	Vice Capo del Corpo	1	1	1	1	1	1
Primo dirigente	Ispettore generale	13	15	20	25	28	28
Ispettore generale	Ispettore capo	33	40	50	60	70	70
Ispettore capo	-	67	-	-	-	-	-
Ispettore capo aggiunto	Ispettore capo aggiunto	40	-	-	-	-	-
Ispettore superiore	Ispettore superiore	159	165	170	180	185	200
Ispettore	Ispettore	-	-	-	-	-	-
Ispettore in prova	Allievo ispettore	476	400	368	335	315	300
	variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-	-
			36	12	8	2	-
	Totale ufficiali	789	622	610	602	600	600
Maresciallo maggiore scelto	Aiutante forestale						
Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore	200	400	500	500	500	500
Maresciallo capo	Maresciallo capo	220	800	800	900	1.000	1.060
Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario	260	-	-	-	-	-
Brigadiere	Brigadiere		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Vice brigadiere	Vice brigadiere	1.300	-	-	-	-	-
Guardia scelta	Guardia scelta	1.500	-	-	-	-	-
Guardia in servizio continuativo	Guardia in servizio continuativo	-	4.000	4.600	5.100	5.400	5.400
Guardia in rafferma	Guardia in rafferma	1.800	-	-	-	-	-
Guardia in ferma	Guardia in ferma	-	-	-	-	-	-
Allievo guardia	Allievo guardia	-	-	-	-	-	-
	variazioni in aumento	-	700	700	600	400	100
	Totale sottufficiali e guardie	5.280	6.600	7.300	7.900	8.300	8.400
	Totale complessivo	6.069	7.222	7.910	8.502	8.900	9.000